

Edizione di giovedì 27 Giugno 2019

ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio di Assonime

di **Marco Peirola**

IVA

E-fatture e deleghe agli intermediari: i chiarimenti delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gare di rally: l'inerenza e la prova della sponsorizzazione

di **Marco Bargagli**

ACCERTAMENTO

È fiscalmente legittimo il comodato d'uso di stampi

di **Fabio Landuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap: ripartizione territoriale

di **Federica Furlani**

ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio di Assonime

di **Marco Peirola**

Assonime, con la **circolare n. 14 del 24 giugno 2019**, ha illustrato la disciplina dell'obbligo di **memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, in vigore dal **1° luglio 2019** per i soggetti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro** e, dal **1° gennaio 2020**, per i **restanti soggetti**.

Innanzitutto, viene chiarito che, a differenza della **fatturazione elettronica**, il nuovo obbligo comunicativo, previsto dall'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#), non riguarda i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma **anche quelli non stabiliti, se ivi identificati ai fini Iva** nella forma diretta, ai sensi dell'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#), o **indiretta**, cioè mediante la nomina di un **rappresentante fiscale**.

Anche i **soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica** (es. **soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario**), se svolgono **attività di commercio al minuto o assimilate**, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla **trasmissione telematica** dei corrispettivi.

In merito, invece, all'**obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente**, l'Agenzia delle Entrate, nella [risposta all'interpello n. 149/2019](#), ha chiarito che il soggetto passivo può decidere di certificare le operazioni effettuate tramite **fattura**, anche **indipendentemente dalla richiesta della controparte**, venendo così meno l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

L'Associazione, pur sollecitando un chiarimento ufficiale, è dell'avviso che, per i **soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica**, la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere **sostituita dall'emissione della fattura in formato cartaceo**.

Le **categorie di soggetti passivi che non sono tenuti al nuovo adempimento** sono state individuate dal **D.M. 10.05.2019** e hanno **carattere temporaneo**, in quanto previste nella sola fase di **prima applicazione delle disposizioni**, con la finalità di **superare in maniera graduale l'utilizzo degli attuali documenti fiscali**, sostitutivi della fattura.

L'**ambito temporale** di validità degli esoneri risulta, tuttavia, stabilito solo per le operazioni di cui all'[articolo 1, comma 1, lett. c\), del citato D.M. 10.05.2019](#), vale a dire, **fino al 31 dicembre 2019**, le operazioni **"collegate e connesse"** a quelle esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e le prestazioni di **trasporto pubblico collettivo** di persone e veicoli e bagagli al seguito, certificate da biglietti di trasporto.

Tra le categorie di operazioni esonerate dall'obbligo di **memorizzazione elettronica** e di

trasmissione telematica dei corrispettivi senza un termine prefissato è compresa quella delle **operazioni effettuate a bordo di navi, treni o aerei durante trasporti internazionali** (es. somministrazioni di alimenti o bevande).

A questo riguardo, dalla Relazione tecnica al decreto ministeriale può desumersi che la ragione dell'esonero è collegata alla circostanza che, di regola, tali operazioni **non sono assoggettate a Iva in quanto effettuate prevalentemente al di fuori del territorio unionale**, sicché la previsione di esonero è considerata priva di effetti finanziari.

Assonime auspica una modifica normativa che estenda l'esonero anche alle **operazioni effettuate nel corso dei trasporti nazionali**, tenuto conto che, anche per essi, può rivelarsi oggettivamente difficoltoso assolvere gli ordinari obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'Associazione si sofferma anche sul **credito d'imposta** riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'**acquisto** o l'**adattamento** dei **registratori di cassa** telematici mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione in oggetto, di importo pari al **50% della spesa complessivamente sostenuta** per un massimo, riferito a ciascun apparecchio, di **250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento.

Sono sorti dubbi, in particolare, sull'individuazione del soggetto che può usufruire del predetto credito d'imposta nei casi in cui i registratori telematici siano **acquistati da società che operano tramite negozi in franchising**, ai quali vengono successivamente forniti.

Secondo Assonime, siccome il **credito d'imposta** può essere utilizzato dall'acquirente, che ne sostiene il costo e registra la relativa fattura d'acquisto, sembra possibile ritenere che il medesimo possa essere **fruito dal soggetto acquirente e non dai negozi** che ricevono i registratori in comodato d'uso.



IVA

E-fatture e deleghe agli intermediari: i chiarimenti delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

Si avvicina il **1° luglio**, data a decorrere dalla quale sarà possibile aderire al **servizio di consultazione delle e-fatture**, e l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 62/E/2019](#), ha fornito alcuni importanti **chiarimenti**, soprattutto con riferimento alle **deleghe** che, a tal fine, dovranno essere **rilasciate agli intermediari**.

Giova a tal proposito ricordare che, con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21.12.2018** sono state recepite le indicazioni dell'**Autorità Garante per la protezione dei dati personali** ed è stata prevista un'**apposita funzionalità** per consentire al contribuente (anche tramite un **intermediario delegato**) la **consultazione delle fatture elettroniche**.

Dopo ben due proroghe, dal **1° luglio 2019** (e fino al **31 ottobre 2019**) i contribuenti, o un **intermediario appositamente delegato**, potranno aderire al suddetto **servizio di consultazione dei dati**.

Le **deleghe conferite prima del 21.12.2018** non consentono però agli intermediari di effettuare l'**adesione** a quest'ultimo **servizio di consultazione**, ragion per cui gli **intermediari**, per poter eseguire le suddette operazioni, devono acquisire **nuovamente la delega al servizio di consultazione**.

Ad oggi **risultano delegabili i seguenti servizi di fatturazione elettronica**:

- **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**
- **consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva**
- **registrazione dell'indirizzo telematico**
- **fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche**
- **accreditamento e censimento dispositivi**

La delega da inviare a decorrere dal prossimo **1° luglio** dovrà essere **estesa anche ad servizi già in passato delegati**, oppure dovrà **riguardare solo il servizio di consultazione**?

A tal proposito, con la [risoluzione](#) in esame l'Agenzia delle entrate chiarisce che **l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a **tutti gli altri servizi** di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della **sola delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture**

elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il sistema aggiornerà solo quest’ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi.

Tuttavia, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di **due anni dalla data di sottoscrizione del modulo**, la stessa Agenzia delle entrate **consiglia**, agli **intermediari delegati** all’utilizzo di più servizi, di **presentare *ex novo* anche le deleghe relative agli altri servizi**, al fine di **evitare scadenze diversificate**.

Le deleghe dovranno essere presentate attraverso i **servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate**, con modalità **“massiva” o “puntuale”**, ferma restando la **possibilità, solo nei casi in cui non sia possibile fornire i previsti elementi di riscontro** (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione Iva), di trasmettere tramite **posta elettronica certificata un file firmato digitalmente**.

La **risoluzione** ricorda inoltre che, tra i **servizi fruibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi** rientrano anche quelli relativi alla **gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, anch’essi **delegabili agli intermediari** mediante il [modello di delega allegato al provvedimento del 05.11.2018](#).

In particolare, conferendo la delega al servizio di **“accreditamento e censimento dispositivi”**, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area **“Corrispettivi”** del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per **accreditarsi e gestire i propri dispositivi** (registratori telematici ovvero distributori automatici).

Per l'utilizzo dei seguenti servizi:

- ☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- ☐ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- ☐ Registrazione dell'indirizzo telematico
- ☐ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- ☐ Accreditamento e censimento dispositivi

Fino al Massimo 2 anni

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

Con la [risoluzione](#) in esame viene precisato che, **al fine di agevolare l’avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, dal prossimo **11 giugno**, è possibile effettuare **l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente**.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORDSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gare di rally: l'inerenza e la prova della sponsorizzazione

di **Marco Bargagli**

A livello domestico, le **norme generali sui componenti del reddito di impresa** sono contenute nell'[articolo 109 Tuir](#), il quale prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

Inoltre, la **normativa fiscale di riferimento** prevede che ai fini **dell'inerenza dei costi sostenuti**, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi** – specificatamente disciplinati dall'[articolo 96 Tuir](#) – **tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili** se e nella misura in cui si **riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

L'[articolo 108 Tuir](#) disciplina invece le **spese di rappresentanza**, le quali **sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza** stabiliti con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Inoltre, le stesse **spese** sono **commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa** risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- all'**1,5%** dei ricavi e altri **proventi fino a euro 10 milioni**;
- allo **0,6%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni**;
- allo **0,4%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente euro 50 milioni**.

Con riguardo, invece, alla **pubblicità** l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 34/E/2009](#) ha chiarito che **costituiscono spese di pubblicità** volte alla **promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante** le spese sostenute a favore di determinati enti, associazioni e fondazioni che operano nel **settore dell'attività sportiva dilettantistica**.

Inoltre, con riferimento ai **criteri distintivi delle spese di pubblicità rispetto a quelle di rappresentanza**, aveva già enunciato un **principio di carattere generale** in base al quale **caratteristica delle spese di rappresentanza** è la **"gratuità"** dell'erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.

Di contro, le **spese di pubblicità** sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un **contratto a prestazioni corrispettive**, la cui causa va ricercata **nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare** – a fronte della **percezione di un corrispettivo** – **il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda**.

In merito, corre l'obbligo di evidenziare che l'[articolo 13-bis D.L. 244/2016](#) (c.d. "Mille proroghe"), ha **novellato l'articolo 108 Tuir**.

Attualmente, le **spese di pubblicità** sono regolate in base ai criteri generali previsti per le **spese riferite a più esercizi** le quali, per espressa disposizione normativa, sono **deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio**.

Infine, per quanto riguarda le **spese di sponsorizzazione**:

- la [M. n. 1016 del 05.11.1974](#) ha chiarito che le **somme corrisposte a società sportive** possono essere considerate di **natura pubblicitaria** e come tali **inerenti alla produzione del reddito** – solo se abbiano come **scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi** e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso **una somma di obblighi contrattuali**, anche in fatto osservati, **a carico delle società percipienti**. Qualora non ricorressero le suindicate condizioni, le somme erogate – pur se **nominalmente a titolo di pubblicità** – non potrebbero essere considerate **diversamente dalle mere elargizioni a titolo di liberalità** e, in quanto tali, come **oneri non deducibili dal reddito di impresa**;
- la [M. n. 9/204 del 17.06.1992](#) ha sancito che le **spese di sponsorizzazione** possono **accomunarsi a quelle di pubblicità** se sono **connesse a un contratto** la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un **rapporto sinallagmatico** tra lo **sponsor e il soggetto sponsorizzato**, in base al quale le parti interessate **fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere**.

Nelle **spese di sponsorizzazione**, previa **redazione di uno specifico contratto**, lo sponsor si obbliga a fornire **una prestazione in denaro o in natura** nei confronti del **soggetto sponsorizzato** che, a sua volta, **si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi**, o comunque, **l'attività produttiva dello sponsor**. Di conseguenza, le **spese sostenute dallo sponsor** hanno una **stretta correlazione con l'intento di conseguire maggiori ricavi**.

In merito, si ricorda che la **normativa sostanziale di riferimento** ([articolo 90, comma 8, L. 289/2002](#)) prevede una sorta di **presunzione assoluta di deducibilità delle spese sostenute**, tenuto conto che: *"il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario"*.

In relazione alla **deducibilità delle spese di sponsorizzazione**, si cita la **sentenza CTR Emilia Romagna n. 627/1/19 del 28.03.2019** la quale ha confermato l'inerenza dei costi sostenuti **corroborati da una serie di elementi** che attestavano **l'esistenza della sponsorizzazione**.

In particolare, nel **corso del giudizio di merito**, il contribuente aveva **esibito copia**:

- dei **contratti di sponsorizzazione**;
- delle **fatture emesse**, in ottemperanza agli impegni contrattuali;
- dei **pagamenti eseguiti mediante bonifici bancari**;
- del **materiale fotografico e giornalistico** attestante l'apposizione del marchio della società ricorrente sulla autovettura di *rally*.

Quindi, **a parere del giudice del gravame**, i servizi di sponsorizzazione usufruiti dal contribuente sono stati effettivamente resi, con la conseguenza che i costi sostenuti risultano **deducibili dal reddito d'impresa** e, simmetricamente, **l'iva assolta sugli acquisti è detraibile** ai sensi **dell'[articolo 19 e ss. D.P.R. 633/1972](#)**.



ACCERTAMENTO

È fiscalmente legittimo il comodato d'uso di stampi

di **Fabio Landuzzi**

Non sembrano esservi dubbi sulla **deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali concessi in comodato d'uso** ai terzisti per il loro **impiego in attività connesse al business del concedente**; tanto la prassi dell'**Amministrazione Finanziaria** (si veda la [circolare 51/E/2000](#), la [risoluzione 196/E/2008](#) e la [circolare 90/E/2011](#)) quanto la **giurisprudenza** hanno riconosciuto che l'attività d'impresa può essere svolta anche attraverso un *"procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione"* ([Cassazione, n. 1389/2011](#)), così che i relativi costi concorrono alla determinazione dell'imponibile del soggetto comodante quando sono **connessi alla "realizzazione del suo programma economico"** ossia *"consentono al comodante di ottenere i benefici prodotti con le macchine date in comodato"*.

Assume quindi un certo interesse la **sentenza della CTP Milano n. 2075 del 07.05.2019**, non tanto per l'esito (dato che conferma la liceità fiscale dell'operazione in questione), quanto per la **modalità accertativa sottostante** e su cui i Giudici milanesi sono stati chiamati a decidere.

Nel caso di specie, infatti, i verificatori non hanno contestato alla società proprietaria dei beni (si trattava di **stampi**) concessi in **comodato d'uso al terzista** la non deducibilità delle quote di ammortamento dei relativi costi capitalizzati per l'acquisto di tali beni, bensì hanno **eccepito l'omessa tassazione di presunti canoni di noleggio**.

In altri termini, è stata contestata alla società una **riqualificazione del contratto da comodato d'uso a locazione onerosa** e, di conseguenza, sono stati eccepiti omessi canoni assoggettati a tassazione in misura, guarda caso, proprio pari a quella delle **quote annue di ammortamento**.

La sintesi della fattispecie riportata nel testo della sentenza qui in commento non consente naturalmente di avere una piena cognizione dei fatti di causa, ma lascia **quantomeno sorpresi**, dal punto di vista squisitamente tecnico, un simile approccio accertativo.

In sostanza, al comodante, che ha regolarmente formalizzato la consegna degli stampi mediante **documenti di trasporto recanti la causale "prestito d'uso"** non poteva certo contestarsi una presunzione di cessione onerosa dei beni, ed allora è stata eccepita una sorta di **dissimulazione di un contratto di noleggio oneroso** di tali beni.

Sulla base delle **evidenze documentali prodotte dalla società**, i Giudici hanno riconosciuto **infondata la eccezione di "inverosimiglianza" del comodato d'uso** concluso dalla società con il suo terzista, anche in ragione della **consuetudine del settore** ed ancora di più dei dati

economici relativi proprio alla **marginalità economica dell'attività** svolta dalla società; infatti, se quest'ultima avesse noleggiato gli stampi al terzista addebitandogli un canone, giocoforza questi avrebbe **ricaricato il maggior costo sul prezzo** applicato alla cessione verso il comodante dei beni realizzati con l'impiego degli stampi, e quindi, in ultima analisi, la società avrebbe molto probabilmente **peggiolato il suo risultato economico**.

In altre parole, la prospettazione dei verificatori avrebbe sì prodotto una **situazione anti economica** per l'impresa accertata.

È in conclusione auspicabile che il tema dei **beni strumentali utilizzati dal terzista** per la realizzazione di componenti in **esclusiva per conto di un proprio committente** – che può avvenire in **varie forme** come quella del **comodato d'uso**, quando si tratta di cespiti realizzati o comunque di proprietà del committente, o di **compartecipazioni ai costi di realizzazione**, quando lo stampo è realizzato con onere iniziale a carico del terzista – sia dirsi definitivamente risolto, in modo che **consuetudini invalse in alcuni settori** produttivi e frutto di un **modello industriale efficace ed efficiente** non debbano scontare il rischio di contestazioni talvolta **eccessivamente astratte ed atecniche**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap: ripartizione territoriale

di **Federica Furlani**

L'[articolo 15 D.Lgs. 446/1997](#) stabilisce che **l'Irap è dovuta alla Regione** (o provincia autonoma) **nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato**.

Quando l'attività è esercitata in più Regioni, il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le **regole dettate dall'[articolo 4, comma 2](#)**, del Decreto citato, in relazione alle diverse categorie di soggetti, utilizzando specifici parametri.

Per quanto riguarda le **imprese industriali e commerciali** (comprese le *holding* industriali) e i **lavoratori** autonomi il criterio è quello della **"localizzazione" della forza lavoro**.

Il riparto tra Regioni va quindi effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili** spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della Regione (o provincia autonoma) e operanti per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi** (anche non consecutivi ma nell'arco dello stesso periodo d'imposta), **rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili** suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni **vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali**: vanno pertanto considerati gli **imponibili previdenziali** con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l'esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danni.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

- **i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi**, al netto della parte di contributo Inps a carico del committente;
- **gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.**

Nel calcolo delle retribuzioni vanno invece **escluse** quelle relative al **personale dipendente distaccato presso terzi** ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a **contratto di lavoro interinale**.

La **ripartizione territoriale del valore della produzione** (e quindi dell'Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

valore della produzione netta	x	Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nelle regione
		Ammontare complessivo delle retribuzioni

Per quanto riguarda le **banche e gli istituti di credito**, il riparto va effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione** (o provincia autonoma) e presso le filiali all'estero. Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta **domiciliato il soggetto passivo** non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione **per almeno tre mesi**, non si verifica la condizione per procedere al **riparto territoriale**.

È necessario a questi fini tener conto dei **depositi a risparmio liberi e vincolati**, dei certificati di deposito e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (in custodia, in amministrazione, in garanzia, ...).

Per le **società ed enti finanziari** il riparto va invece effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente**:

- **agli "impieghi"** – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, *factoring*, *leasing*, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero;
- ovvero **agli "ordini"**, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Per quanto riguarda le **imprese di assicurazione**, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei **premi raccolti dagli uffici dell'impresa** (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna **regione** (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa nel territorio dello stato.

Quando l'Irap è dovuta in più regioni, **il versamento va effettuato indicando della "Sezione Regioni" del Modello F24 il codice della Regione alla quale spetta l'imposta più elevata**; sarà poi cura dell'Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel **quadro IR**.

